



CITTÀ DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 66 DEL 25/06/13

Oggetto: Cautele per la prevenzione degli incendi.

IL SINDACO

RITENUTA la necessità di emanare provvedimenti diretti ad evitare il pericolo d'incendi boschivi e campestri durante la stagione estiva;

VISTO l'art. 59 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;

VISTO la legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 avente per oggetto "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTA la legge 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTO il D.L. 18/08/2000 n. 267 art. 54;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA la legislazione vigente in materia;

Atteso doversi procedere in merito.

ORDINA

Art. 1

A partire dalla data del 15 giugno e fino al 15 ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni è fatto divieto:

- Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliosi;
- Di usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi;

Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi nei boschi e nei terreni cespugliosi.

Art. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale dovranno provvedere, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della presente ordinanza al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 3 dal ciglio o dalla scarpata della strada;

Art. 3

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a tali costruzioni ed impianti, una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, etc. per un raggio di almeno 10 (dieci) metri.

Art. 4

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà, devono essere eliminati fino alla distanza di mt. 3,00 (tre).

Art. 5

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveto, vigneto, orti etc. è possibile procedere alla bruciatura dei residui, in modica quantità, solo nelle prime ore della giornata e comunque, sino alle ore 6,30 (sei e trenta) e solo ed esclusivamente se la zona circostante è pulita per un raggio di metri 10 (dieci). In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi. Non potranno essere bruciati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, in quanto considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 lett. e) del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Art. 6

Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni, nel rispetto della normativa regionale, è obbligato a darne immediatamente AVVISO alle persone del luogo per lo spegnimento, al Comando dei Carabinieri, al Sindaco all'Ufficio di Protezione Civile, costituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune, per far intervenire i Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento ad avvisare il personale del Comando Stazione Forestale di Tusa.

Art. 7

Fermo restando le norme previste dagli art. 423 e 449 del codice Penale. le VIOLAZIONI alle norme di cui al regolamento comunale, saranno punite con la sanzione Amministrativa pecuniaria di somma variabile da €. 51,65 (cinquantuno/65) ad €. 258,23 (duecentocinquantotto/23), così come previsto dal 3 comma dell'art. 40 della L.R. 16/96. La sanzione amministrativa verrà irrogata con i provvedimenti del Sindaco.

Art. 8

Gli Ufficiali della Forza pubblica, la Guardia Forestale, i Vigili Urbani, Carabinieri sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 9

La presente ordinanza verrà esposta in tutti i luoghi pubblici al fine di darne massima diffusione.

La presente ordinanza sostituisce integralmente la precedente n. 111 del 03.11.2011.

Copia della stessa verrà inoltrata al locale Comando CC. al Comando VV.UU. ed al Comando Forestale di Tusa.

Tusa,

25/11/2013

IL SINDACO
Avv. Angelo Tudisca